Originale

Comune di Trisobbio

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.48

OGGETTO:

APPROVAZIONE TARIFFE CORRISPETTIVE SERVIZIO RIFIUTI ANNO 2026

L'anno duemilaventisei addì undici del mese di luglio alle ore otto e minuti trenta nella solita sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Comaschi Marco Giovanni - Sindaco	Sì
2. Giacobbe Remo Pietro - Assessore	Sì
3. Leoncini Andrea - Assessore	Sì
Totale Presenti:	3
Totale Assenti:	0

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor Valerii Stefano il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Comaschi Marco Giovanni assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale nr. 47/2026, adottata nella seduta odierna e dichiarata immediatamente eseguibile, rubricata come di seguito: "Piano Economico Finanziario – PEF e tariffe servizio gestione rifiuti anno 2026/2027", con la quale la Giunta Comunale di Trisobbio ha preso atto ed approvato il Piano Economico Finanziario TARI 2026-2027 redatto da ECONET S.R.L. con la relazione di accompagnamento elaborato ai sensi del metodo MTR-2 di cui alle deliberazioni ARERA n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 e n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 per un importo complessivo, per l'anno 2026, di €.13.628.868 e, come previsione per l'anno 2027, €. 13.769.912**.**

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali [...] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento:

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i., che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

OSSERVATO

- che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*";
- che l'articolo 3 comma 5-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 come convertito con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15 prevede che "*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno*."
- Le commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro della Camera dei Deputati hanno approvato l'emendamento finalizzato al rinvio dell'approvazione delle tariffe e regolamenti Tari al 30 giugno 2025. All'art. 10-*bis* del testo di conversione del D.L. Pubblica Amministrazione si legge: *"Per l'anno 2025 il termine del 30 aprile previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è differito al 30 giugno 2025. Restano fermi i termini di pagamento delle rate già stabiliti con regolamento comunale"

VISTO il Regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti puntuale già approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 29/03/2019

RICHIAMATA la deliberazione ARERA n. 15/2022/R/RIF ad oggetto "REGOLAZIONE DELLA QUALITÀ DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI" che introduce alcune disposizioni in ordine alla qualità del servizio del gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti

RILEVATA la necessità di adeguare il vigente regolamento per la Disciplina della Tassa Rifiuti alla summenzionata deliberazione dell'Autorità di Regolazione

VISTO l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

VISTA la Delibera 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif avente ad oggetto "*Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025*" pubblicata sul sito www.arera.it in data 4 agosto 2021;

RILEVATO che l'articolo 2.3 della Delibera richiamata al punto precedente ha stabilito che "*La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2) […]*";

VISTA la Delibera 3 agosto 2023 389/2023/R/rif rubricata "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) con la quale l'Autorità ha stabilito le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale dei piani economico-finanziari, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

VISTA la Determina 6 novembre 2023 n. 1/2023 – DTAC rubricata "*Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/rif e 389/2023/R/rif*"

VISTO il Piano Finanziario determinato per il periodo 2026-2027 così come validato dal Consorzio di Bacino Alessandrino, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 28 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF;

VISTA la necessità di approvare le tariffe per l'esercizio finanziario 2026;

VISTO l'art 28.4 dell'Allegato A alla Deliberazione ARERA 363/2021 che stabilisce che *"Il PEF viene aggiornato con cadenza biennale secondo le modalità e i criteri individuati dall'Autorità nell'ambito di un successivo procedimento, ferma restando la possibilità della relativa revisione infra periodo (in qualsiasi momento del secondo periodo regolatorio), qualora ritenuto necessario dall'organismo competente, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel PEF medesimo".*

RICHIAMATA infine la deliberazione 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF con la quale ARERA ha istituito sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani, per la copertura dei costi afferenti alla gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (componente $UR_{1,a}$pari a euro 0,10 per il primo anno di applicazione) e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi (componente $UR_{2,a}$ pari a euro 1,50 per il primo anno di applicazione) da applicarsi a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI;

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE

- il vigente regolamento di applicazione della tassa rifiuti puntuale prevede che ciascuna utenza è comunque tenuta a corrispondere la quota variabile 2 in ragione di un quantitativo minimo annuo di rifiuto non recuperabile, per ognuna delle frazioni misurate, a copertura dei costi relativi al minimo di servizio comunque organizzato ed erogato, parametrato al numero di componenti del nucleo per le utenze domestiche e alla categoria di attività per le utenze non domestiche
- Il quantitativo minimo si applica anche in caso di mancato ritiro della dotazione o conferimento dei sacchi e/o contenitori dotati di dispositivo elettronico di controllo del rifiuto non leggibile.

VISTA la proposta delle tariffe Igiene Ambientale TARIP 2026, formulata da ECONET S.R.L., di cui alla documentazione tecnica allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale ad ogni legale effetto;
VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio Finanziario richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
VISTOlo Statuto Comunale;
VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;
VISTO il vigente Regolamento di contabilità dell'Ente
Con votazione unanime;

DELIBERA

1. **di approvare** le tariffe per l'anno 2026 alla documentazione allegata, predisposta da Econet S.R.L., parte integrante e sostanziale della presente delibera ad ogni legale effetto;
2. **di approvare** il numero di conferimenti minimi come da tabella allegata alla presente, redatta dalla società ECONET S.R.L., desunta dalla documentazione tecnica inviata al Comune di Trisobbio;
3. **di dare atto** che sugli avvisi TARI verranno addebitate le componenti perequative di cui alla deliberazione ARERA 3 agosto 2023 386/2023/R/RIF
4. **di trasmettere** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011
5. **di pubblicare** la presente Deliberazione e i suoi Allegati sul sito web istituzionale nella sezione dedicata.

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco	Il Segretario Comunale
Comaschi Marco Giovanni	Valerii Stefano

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N_____ del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 21/09/2026 al 06/10/2026 , come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e contestualmente ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Trisobbio, lì 21.09.2026

Il Segretario Comunale
Valerii Stefano

Deliberazione G.C. - N° 48 del 11/07/2026
Art. 49 T.U. D.Lgs. 267/2000 – Si esprime parere favorevole sulla :
(x) regolarità tecnico-amministrativa ;
(x) regolarità contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ottonello rag. Fabio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Valerii Stefano

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Rossi rag. Fabio

IL RESPONSABILE DELL'U.T.
Cirio Geom. Annalisa

Li,

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA

- ❑ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)
- ❑ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Li, 11.07.2026

Il Segretario Comunale
Valerii Stefano